

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 188

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GIOVANELLI, DETTORI, VIVIANI,
IOVENE, MORANDO, VITALI, ACCIARINI, MONTALBANO,
VICINI, CADDEO, MURINEDDU, DONATI, TURRONI, DE
PETRIS, MARTONE, CORTIANA e DE ZULUETA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2001

**Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato,
delle regioni e degli enti locali**

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo ormai condiviso a livello internazionale. Il modello di sviluppo economico dell'Occidente industrializzato nell'ultimo decennio ha, infatti, mostrato i suoi limiti sia in termini di mancata crescita occupazionale, sia in termini di rilevanza dei «costi occulti» correlati alla situazione ambientale. Tale modello si basa infatti sugli assunti dell'infinita disponibilità delle risorse naturali sul mercato e dell'infinita capacità degli *habitat* naturali di assorbire le sostanze di rifiuto che il sistema produttivo emette in varie forme. Dopo il *boom* degli anni '60 e '70, negli anni '80 e '90 è apparsa con evidenza, invece, l'entità di questi «costi occulti», inconsistenti per il sistema economico, che ricadono sulla collettività e sugli *habitat* globali sotto forma di esaurimento delle risorse naturali non rinnovabili e di peggioramento della qualità di quelle rinnovabili, di inquinamento di aria, acqua e suolo, di spese per il ripristino e per il risarcimento, di cambiamenti climatici e geomorfologici prima neanche paventati.

Il concetto di sviluppo sostenibile

L'anno in cui il concetto di sviluppo sostenibile appare negli accordi internazionali è il 1992. Al vertice delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro si approva l'Agenda XXI, un documento di intenti per affacciarsi al nuovo millennio nell'ottica della crescita economica saldamente connessa alla salvaguardia ambientale.

Lo sviluppo sostenibile viene definito, nel V Programma d'azione della Comunità europea del 1993 come «sviluppo economico e sociale che non rechi danno all'ambiente e alle risorse naturali dalle quali dipendono il

proseguimento dell'attività umana e lo sviluppo futuro». Si tratta di un notevole cambiamento di prospettiva, che consente di annoverare l'ambiente tra i principali fattori di sviluppo e non più tra i principali ostacoli all'espansione di un illimitato e onnipotente mercato. Concettualmente si passa dal rispetto dell'ambiente quale scopo ultimo della legislazione cosiddetta di «comando e controllo», al rispetto dell'ambiente quale obiettivo da conseguire attraverso l'incentivazione dei comportamenti ecologicamente virtuosi messi in atto da tutti gli operatori economici: dalle famiglie, alle imprese, allo Stato.

In altre parole, si tratta della correzione in termini ambientali delle principali e ormai palesi disfunzioni del modello produttivo, attraverso l'integrazione tra economia ed ecologia. Questo comporta la transizione dall'imposizione di comandi (che consistono soprattutto nella fissazione di soglie limite delle emissioni di inquinanti), di cui verificare l'efficacia attraverso i controlli, all'internalizzazione nei processi decisionali e nei cicli produttivi della variabile ambientale.

L'impegno del Senato della Repubblica per lo sviluppo sostenibile

Con l'inizio della XIII legislatura, la 13^a Commissione (territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato innestò il proprio lavoro sulle implicazioni del concetto di sviluppo sostenibile. È da leggere in questa ottica la partecipazione di senatori rappresentanti la Commissione stessa alle varie sessioni delle conferenze ONU successive a quella di Rio de Janeiro. Subito dopo il vertice dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UN-GASS) di New York del giugno 1997, la

Commissione ha proposto all'Assemblea del Senato una risoluzione tesa a introdurre il concetto di sviluppo sostenibile nelle politiche economiche del Governo. La risoluzione - votata all'unanimità il 24 luglio 1997 dal Senato alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri - ha impegnato l'Esecutivo a varare politiche di indirizzo delle imprese italiane alla crescita ecologicamente compatibile, attraverso l'incentivazione dell'innovazione tecnologica, della ricerca, del trasferimento di tecnologie pulite ai paesi in via di sviluppo. Il documento ha vincolato anche il Governo a sostenere tutti gli sforzi intrapresi in sede internazionale volti al perseguimento del medesimo obiettivo, a partire dal vertice di Kyoto del mese di dicembre 1997 sui cambiamenti climatici. Dal 1997 al 1999 la 13^a Commissione del Senato ha quindi collaborato con la Commissione Politiche per i fattori orizzontali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) proprio sul tema dello sviluppo sostenibile, per arrivare alla presentazione del primo disegno di legge quadro in materia di contabilità ambientale degli enti locali, delle regioni e dello Stato, sottoscritto dalle forze di politiche di maggioranza e di opposizione. Il testo che viene qui presentato è stato approvato a larga maggioranza dall'Assemblea del Senato nel corso della XIII legislatura. Esso è dunque il frutto di un lungo impegno che ha coinvolto il Parlamento e, attraverso il CNEL, molteplici soggetti politici e istituzionali. L'esame da parte delle commissioni Ambiente e Bilancio è stato interrotto dalla fine della legislatura. Per questo si auspica una sua rapida approvazione.

Sviluppo sostenibile e contabilità ambientale

Poter perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile significa poter verificare le implicazioni ambientali delle politiche messe in atto dai soggetti pubblici e privati. In altre parole, significa avere la capacità di analizzare in

modo sistematico e approfondito il patrimonio naturale del paese, del suo ruolo nei processi produttivi e di consumo e delle alterazioni qualitative e quantitative cui è sottoposto. Questo rende necessario disporre di un ampio sistema informativo, in grado di fornire indicazioni sullo stato del patrimonio naturale e sulle modificazioni indotte dalle attuali e trascorse politiche di sviluppo.

Poter perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile significa riuscire a mettere in relazione i dati sui cambiamenti qualitativi e quantitativi del patrimonio ambientale con quelli relativi alle principali dinamiche economiche del paese, ossia con il sistema della contabilità economica nazionale.

Quest'ultima risulta attualmente distorta dalla mancata considerazione dei «costi occulti» di origine ambientale. Per fare solo alcuni esempi, nel calcolo del prodotto interno lordo non sono allocate le spese per il ripristino e la protezione ambientale, così come non viene efficacemente registrato il progressivo depauperamento delle risorse naturali.

La contabilità ambientale è proprio quell'insieme di informazioni che descrive le modificazioni del patrimonio naturale. Per poter perseguire efficacemente obiettivi di sviluppo sostenibile occorre, quindi, riuscire a costruire un sistema di contabilità ambientale che affianchi e integri il sistema di contabilità economica del paese.

Le iniziative internazionali e comunitarie in materia di contabilità ambientale

Come si è visto in precedenza, si può parlare di una vera e propria distorsione dei conti economici ordinari derivante dalla mancata considerazione dei «costi occulti». Il superamento di questa inadeguatezza, tuttavia, non è possibile con il semplice arricchimento della base statistica su cui è costruita la contabilità nazionale, ma richiede la revisione completa del sistema di contabi-

lità nazionale introducendo nuove impostazioni e nuovi elementi teorici.

Dopo iniziali proposte di approdare alla correzione in senso ecologico di un indicatore di benessere come il prodotto interno lordo (il cosiddetto PIL verde), in sede internazionale si è giunti alla consapevolezza del fatto che i conti ambientali e i conti economici non possono essere oggetto da subito di un'immediata integrazione. Questo comporterebbe, tra l'altro, un impegnativo passaggio della politica economica governativa dall'attuale approccio per settori a un modello integrato di interventi. Conti economici e conti ambientali possono però essere da subito oggetto di un'azione coordinata, che parta dall'accettazione di un necessario e opportuno iniziale parallelismo nel processo di elaborazione e di adeguamento.

Opportunità e limiti di una simile complessa operazione sono insiti nel dibattito e nelle esperienze attualmente in corso. Ne sono significativi esempi le iniziative assunte dall'ONU, dall'Unione europea e dai singoli Stati membri. Il quadro di riferimento di tale questione è assai complesso e articolato. Ad esso concorrono le iniziative dell'ONU mirate a sottolineare la necessità di progredire sulle forme di contabilità ambientale, fino ai più recenti tentativi di individuare un sistema di criteri quantitativi che favoriscano una sua sempre più efficace misurazione. Ci si riferisce in particolare alla recente pubblicazione di un manuale di supporto tecnico indirizzato a chi voglia affrontare simili questioni, attento soprattutto al PIL verde, ma anche ai più aggiornati indirizzi economici di diverso orientamento.

I referenti della contabilità ambientale, così come della contabilità economica, sono le imprese, le famiglie e la pubblica amministrazione. La scelta di cominciare proprio da quest'ultima non è da considerarsi casuale. La pubblica amministrazione è il soggetto attuatore delle politiche pubbliche, ma anche il destinatario di esse in quanto soggetto pro-

duttore di servizi. Inoltre il principale nodo da affrontare per perseguire lo sviluppo sostenibile sta proprio, come già detto, nell'internalizzazione della variabile ambientale nei processi decisionali. Per tutti questi motivi, e nell'ambito di un cammino di rinnovamento della pubblica amministrazione già in atto, si è ritenuto di coinvolgere in via prioritaria proprio i decisori pubblici nel dare avvio a un *iter* lungo, che nel tempo dovrà riguardare anche le famiglie e le imprese.

Riassumendo, due sono le scelte di fondo fin qui operate.

La prima riguarda l'adozione della contabilità ambientale quale strumento per perseguire politiche di sviluppo sostenibile.

La seconda assume la contabilità ambientale come strumento di bilancio parallelo, paritetico e integrativo della contabilità economica e finanziaria. In altre parole si tende ad affermare, conseguentemente a quanto fin qui detto, che è tale l'importanza e la visibilità dei costi ambientali da rendere necessario che i relativi conti vadano a informare gli strumenti di bilancio più tradizionali. Questo garantisce la certezza che i soggetti preposti a formulare le politiche economiche e sociali esaminino anche le implicazioni dei documenti di contabilità ambientale e quindi li utilizzino nelle loro scelte strategiche e nei loro indirizzi.

Conti e contabilità ambientale

Il CNEL ha elaborato un piano di azione atto all'introduzione della contabilità ambientale nella pubblica amministrazione italiana. Esso contiene indicazioni sugli interventi da attuare nel breve, nel medio e nel lungo periodo da parte di tutti gli organismi coinvolti: dal Ministero dell'ambiente, all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), alle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA), all'ISTAT, all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente

(ENEA). Il presente disegno di legge, sulla scorta delle conclusioni di tale studio del CNEL, è congegnato in modo da prevedere la graduale e articolata adozione di documenti di contabilità ambientale dall'anno finanziario 2002, da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

I documenti di contabilità ambientale dovranno contenere gli obiettivi e le informazioni relativi alla sostenibilità ambientale dello sviluppo, perseguiti da ogni organismo della pubblica amministrazione (dallo Stato ai comuni) per le proprie competenze (articolo 1). L'efficacia della contabilità ambientale nell'orientare le politiche sta nel fatto che tali documenti dovranno essere approvati contestualmente a quelli di programmazione economico-finanziaria e ai bilanci (articolo 2).

La base su cui i comuni, le province, le regioni e lo Stato costruiscono i documenti di contabilità ambientale sono i conti ambientali, strumenti tecnico-scientifici attualmente disponibili e adottati a livello europeo: il NAMEA, il SERIEE e gli indicatori di pressione (articolo 3 e allegato A).

Il modulo di contabilità NAMEA (*National Accounting Matrix including Environmental Accounts*). È un sistema di contabilità - proposto per la prima volta dall'Istituto di statistica olandese (CBS) - che raccoglie in un unico schema conti economici tradizionali (modulo economico) e conti ambientali (modulo ambientale). Il modulo economico riporta i flussi monetari e i principali aggregati registrati dalla contabilità nazionale per quanto riguarda la produzione e il consumo dei beni e dei servizi scambiati nel sistema economico e i conti economici dei settori istituzionali (pubblica amministrazione, famiglie, resto del mondo). Il modulo ambientale è principalmente finalizzato - allo stato attuale - alla contabilizzazione delle pressioni sull'ambiente generate dalle diverse attività di produzione e di consumo in termini di emissioni di sostanze inquinanti e di uso delle risorse naturali, nonché degli effetti di

tali pressioni in termini di variazioni qualitative e quantitative del patrimonio naturale. Il sistema permette di affiancare indicatori di pressione ambientale agli aggregati tradizionali della contabilità nazionale quali il PIL e il risparmio, senza per altro modificarli. Attraverso tale affiancamento, inoltre, le pressioni ambientali vengono riferite alle attività responsabili di averle generate, in particolare le attività economiche e i consumi finali.

Il conto satellite della spesa per la protezione dell'ambiente SERIEE (*Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement*). È uno strumento che consente di affiancare alle informazioni fornite dai conti economici tradizionali ulteriori informazioni riguardanti la spesa sostenuta per realizzare e finanziare solo ed esclusivamente le attività il cui scopo principale è la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento e di ogni altra causa di degrado ambientale. La metodologia per la costruzione di tale conto è stata sviluppata da Eurostat, l'Istituto di statistica europea.

Il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale. È uno strumento che consente di misurare in termini fisici la pressione esercitata sull'ambiente dalle attività umane nei settori di priorità individuati dal V Programma d'azione: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria e gestione dei rifiuti. Gli indicatori di pressione consentono di:

a) individuare le pressioni esercitate sull'ambiente dai diversi settori di interesse di una politica integrata ambientale ed economica, con conseguente identificazione delle maggiori aree di intervento;

b) integrare gli aspetti ambientali nelle politiche di settore, indirizzandone le decisioni;

c) garantire un'informazione ambientale semplice e trasparente.

L'insieme dei conti ambientali costituisce un sistema che deve essere operativo, anche se solo parzialmente, già a partire dal 2001 (articolo 3).

Per quanto riguarda le competenze, la gestione del sistema dei conti e della contabilità ambientale viene collocata in capo all'ISTAT, che già elabora le statistiche ambientali. La raccolta dei dati compete invece alle regioni, alle province e ai comuni, insieme all'ANPA e alle ARPA che hanno anche compiti di validazione. L'ENEA contribuisce invece a elaborare strumenti e modelli di conti ambientali. Lo Stato disciplina e coordina la revisione della contabilità economica nazionale e l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale (articolo 4).

L'attuazione della legge quadro è affidata ad una delega. Il Governo dovrà emanare, su proposta del Ministro dell'ambiente e di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a definire le modalità, la struttura e i contenuti dei documenti di contabilità ambientale, che dovranno riguardare ogni livello istituzionale per le proprie competenze. Il Governo ha la facoltà di aggiornare l'allegato A (contenente le indicazioni per i conti ambientali) sulla scorta dei progressi della ricerca scientifica e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di contabilità ambientale.

Sempre per decreto si provvederà al coordinamento tra i soggetti istituzionalmente preposti a collaborare all'iniziativa: enti locali, regioni, Stato, ISTAT, ANPA, ARPA, ENEA. La spesa complessiva per l'attuazione della presente legge è, per gli anni dal 1998 al 2000, di lire 80 miliardi, che confluiscono in un apposito «Fondo da ripartire per l'attuazione della legge quadro in materia di contabilità ambientale», istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998 si prevede il finanziamento di lire 30 miliardi, per il 1999 e il 2000 di lire 25 miliardi all'anno. Dal 2001 il Governo e il Parlamento stabiliranno l'entità degli stanziamenti per il Fondo anno per anno attraverso la legge finanziaria. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quello dell'ambiente provvederanno di concerto, attraverso un decreto, alla ripartizione del Fondo tra i comuni, le province, le regioni, lo Stato, l'ISTAT, l'ANPA e l'ENEA. La copertura finanziaria viene operata attraverso l'utilizzo degli accantonamenti dei Ministeri dell'ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (articolo 6).

Infine il disegno di legge indica anche quali sono le azioni da compiere a partire dall'immediato per avviare il sistema dei conti ambientali e quindi la contabilità ambientale (articolo 5). Tra i primi passi da compiere ci sono quelli della riclassificazione e dell'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. Finalità della presente legge è l'integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con l'indicazione delle informazioni e degli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo allo scopo di definire un adeguato supporto conoscitivo agli organi della decisione politica.

Art. 2.

(Documenti di contabilità ambientale)

1. Al fine di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno finanziario 2004, lo Stato, le regioni, le province e i comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 100.000 abitanti approvano, contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, i documenti di contabilità ambientale intesi come documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo e di seguito così denominati.

2. I comuni, non capoluogo di provincia, con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti effettuano, anche in forma associata, gli adempimenti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno finanziario 2007. I suddetti comuni possono anche decidere di effettuare gli adempimenti di cui al comma 1 a decorrere dall'anno finanziario 2004. Per i comuni facenti parte di comunità montane, tali adempimenti possono essere effettuati dalla comunità montana di appartenenza.

3. Lo Stato, le regioni, le province ed i comuni adottano i documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo sulla base dei conti ambientali di rispettiva competenza, di cui all'articolo 3, tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea e secondo le disposizioni della presente legge.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro e non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4 dell'articolo 3, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi che definiscono modalità, struttura e contenuti dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, nei limiti delle risorse autorizzate all'articolo 8, comma 3, avendo riguardo ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

b) la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

c) la gradualità necessaria nel grado di specificazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo in relazione allo stato di avanzamento, nonché alla definizione e all'attendibilità dei conti ambientali.

5. È istituita una Commissione per la contabilità ambientale con i compiti di consulenza, ricerca e supporto informativo al Governo. La Commissione è composta da tredici esperti di cui tre indicati dal Ministro dell'ambiente, due indicati dal Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quattro indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), due indicati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e due espressi dalle associazioni ambientaliste. La Commissione è nominata, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente; con il medesimo decreto sono determinati il compenso degli esperti e le spese di funzionamento della Commissione, nei limiti di 500 milioni di lire annue.

Art. 3.

(Sistema dei conti ambientali)

1. Ai fini della elaborazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, a decorrere dall'anno 2003, lo Stato, le regioni, le province e i comuni di cui all'articolo 2, comma 1, adottano un sistema di conti ambientali.

2. Ai fini dell'elaborazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, i comuni di cui all'articolo 2, comma 2, adottano un sistema di conti ambientali a decorrere dall'anno 2007.

3. Per sistema di conti ambientali si intende l'insieme delle informazioni che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, descrivono:

- a) la consistenza e le variazioni del patrimonio naturale;
- b) le interazioni tra economia ed ambiente;
- c) le spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino in materia ambientale.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per regolare tipologie, strutture e contenuti dei conti ambientali relativi a ciascun livello istituzionale, nei limiti delle risorse autorizzate all'articolo 8, comma 3, sulla base dei principi e dei criteri di cui all'allegato alla presente legge e tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui all'articolo 5 e delle variazioni che potranno intervenire nelle definizioni tecniche di contabilità ambientale.

Art. 4.

(Competenze e compiti)

1. Con i decreti legislativi di cui al comma 4 dell'articolo 3 sono altresì definiti le competenze ed i compiti in materia di contabilità e di conti ambientali in relazione ai soggetti istituzionali e tecnico-scientifici strumentali in base alle disposizioni del presente articolo.

2. Lo Stato disciplina la revisione della contabilità economica nazionale, le azioni delle amministrazioni centrali di raccordo e di adeguamento degli strumenti contabili nonché di supporto alla redazione dei conti ambientali e l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale e formula indirizzi per le regioni e gli enti locali.

3. Le regioni disciplinano l'adeguamento degli strumenti contabili e l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale, assicurano il supporto informativo necessario alla redazione dei conti ambientali e formulano gli indirizzi agli enti locali.

4. Gli enti locali disciplinano l'adeguamento degli strumenti contabili e assicurano il supporto informativo necessario alla redazione dei conti ambientali.

5. L'ISTAT, in quanto centro di produzione e validazione delle statistiche ambientali e dei conti ambientali, opera quale centro di coordinamento tecnico-scientifico e di redazione dei conti ambientali.

6. L'ANPA elabora, organizza e valida le informazioni ambientali; le agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) producono ed acquisiscono le informazioni ambientali.

7. L'ENEA valida strumenti e tecnologie per la misurazione di indicatori ambientali ed esegue i relativi rilevamenti.

Art. 5.

(Sperimentazione)

1. Al fine di assicurare la necessaria sperimentazione delle disposizioni in materia di contabilità ambientale di cui agli articoli 2 e 3, comuni, province e regioni individuati secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, adottano il sistema dei conti ambientali a decorrere dall'anno 2000 e approvano i documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo a decorrere dall'anno 2002 sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 3, comma 4, come definiti con decreto adottato dai Ministri dell'ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le regioni, le province e i comuni di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente adottato, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Con decreto adottato, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai Ministri dell'ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono definite le

modalità attuative della sperimentazione dello Stato.

Art. 6.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 7.

(Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468)

1. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente:

«6-*ter*. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono altresì esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate a interventi nel settore ambientale».

2. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«La relazione previsionale e programmatica è integrata con gli elementi conoscitivi necessari a valutare l'impatto delle politiche adottate per l'ambiente».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere rispettivamente dall'anno 2001 e dall'anno 2000.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere di cui all'articolo 5 si provvede, nel limite di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto,

ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'onere derivante dall'istituzione della Commissione di cui all'articolo 2, determinato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. All'onere derivante dalla realizzazione del sistema di contabilità ambientale di cui alla presente legge, con esclusione dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 5, nel limite massimo di lire 30 miliardi a decorrere dal 2002, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti a partire dalla stessa data dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

4. Alla determinazione della quota parte di cui al comma 3 provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

(articolo 3, comma 4)

Il sistema dei conti ambientali dello Stato e delle regioni è elaborato secondo i seguenti moduli NAMEA (National Accounting Matrix including Environmental Accounts), SERIEE (Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement) e sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale:

a) i conti economici integrati con indicatori ambientali denominati NAMEA descrivono le interazioni tra economia e ambiente con particolare riferimento ai seguenti aspetti principali:

1) pressione esercitata sull'ambiente dalle diverse attività economiche mediante emissioni di inquinanti e uso delle risorse naturali;

2) costi correnti, che comprendono i costi di misura e di prevenzione del danno ambientale, la compensazione del danno ambientale, i costi di riparazione ed infine i costi del danno ambientale non riparato;

3) consistenza e variazioni del patrimonio naturale;

b) il conto satellite SERIEE individua la spesa per la protezione dell'ambiente delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e delle famiglie rispetto a:

1) i principali contesti ambientali: inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque superficiali, rifiuti, inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, rumore e vibrazioni, degrado della biodiversità e del paesaggio, radiazioni;

2) i vari tipi di attività caratteristiche: prevenzione dell'inquinamento, riduzione dell'inquinamento, misurazione e controllo, ricerca e sviluppo, insegnamento e formazione, amministrazione;

c) il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale misura il rapporto tra sistema naturale e sistema antropico al fine di definire l'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali. Gli indicatori settoriali di pressione ambientale sono da realizzare:

1) per i settori: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria, gestione dei rifiuti e lavori pubblici relativamente alle grandi opere;

2) per i temi: cambiamenti climatici, assottigliamento della fascia di ozono, perdita di biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, dispersione di sostanze tossiche, rifiuti, inquinamento atmosferico, ambiente marino e zone costiere, inquinamento delle acque e risorse idriche, ambiente urbano e rumore.

Le province e i comuni elaborano i conti ambientali secondo il sistema SERIEE e secondo il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale di cui alle lettere b) e c).

